

Audizione dell'associazione Movimento Consumatori sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)14^a Commissione affari europei del Senato

Attuazione della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva UE 2019/790)

Nonostante il considerevole livello di dettaglio, la direttiva 2019/790/UE lascia agli Stati ampi margini nel recepimento; quasi tutti i suoi articoli richiedono attente riflessioni su profili tecnici e giuridici, ma anche scelte di particolare importanza per contemperare diritti costituzionalmente protetti.

Si ritiene necessario che nell'attuare la direttiva il Parlamento utilizzi ogni spazio consentito dalla legislazione comunitaria esistente per adottare o mantenere in vigore le più ampie eccezioni al diritto d'autore, come permesso dall'[articolo 25](#) della direttiva. E' necessario in particolare che nel recepimento della direttiva le eccezioni consentite siano dirette alla massima tutela dell'interesse pubblico.

L'attuale evoluzione dei *media e dei social media* mette in evidenza come il consumatore digitale non possa ormai più fare a meno del web non solo come strumento di informazione, ma anche come veicolo o mezzo di circolazione dell'informazione e di formazione dell'opinione pubblica nel suo significato più puro. Tale evoluzione deve essere a nostro avviso ben incanalata verso un sistema che, accanto ad un'agevole accessibilità dei contenuti, ne promuova l'integrità la completezza per un'informazione di qualità.

La direttiva comprende anche una serie di disposizioni che migliorano le norme UE esistenti in materia di diritto d'autore (in particolare nuove eccezioni al diritto d'autore, protezione del dominio pubblico).

Movimento Consumatori intende intervenire su tre profili:

(i) l'utilizzo a fini didattici di opere e materiali coperti dal diritto d'autore (art. 5 della Direttiva);

(ii) la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15)

(iii) l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line e le procedure di ricorso stragiudiziale

(i) L'utilizzo a fini didattici di opere e materiali coperti dal diritto d'autore (art. 5 della Direttiva)

L'articolo 25 della direttiva copyright 2019 consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni in materia di attività didattica di portata più ampia rispetto all'articolo 5, purché compatibili con il diritto vigente dell'EU (in particolare, l'articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc). Riteniamo necessario un intervento di difesa del diritto all'istruzione per tutti gli insegnanti e gli studenti in una varietà di contesti formali e informali, purché tale utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile.

Nel recepimento della direttiva riteniamo debbano essere salvaguardati i seguenti principi.

1. Gratuità dell'accesso: ogni utilizzo per finalità didattiche, scientifiche o di formazione a finalità non commerciale deve essere necessariamente gratuito; deve essere esclusa ogni forma di compenso o indennizzo.

2. Utilizzi: riteniamo necessario che sia ricompreso nell'ambito di applicazione dell'eccezione ogni possibile utilizzo connesso all'esercizio di attività didattiche, quali ad esempio traduzioni, arrangiamenti musicali, riadattamenti di spettacoli, catalogazione, bibliografia, realizzazione di banche dati. Deve essere anche consentita la distribuzione di copie fisiche di contenuti protetti: l'utilizzo non digitale potrebbe essere necessario per preparare o completare un utilizzo digitale. Tra gli utilizzi devono essere poi compresi in maniera più ampia possibile le attività congiunte gestite da più istituti scolastici e ogni attività di educazione, formazione o informazione anche informale gestita dal personale di supporto alla didattica, insegnanti di sostegno, assistenti sociali, doposcuola, scuole estive, oratori, attività svolte senza fine lucrativo da associazioni o enti del terzo settore, professionisti che forniscono un sostegno per esigenze speciali.

L'esenzione deve poi riguardare ogni utilizzo anche in occasione di attività didattiche e di formazione svolte all'interno o all'esterno della scuola da associazioni o enti del terzo settore che operano senza finalità lucrative.

(ii) Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15)

Nell'attuazione dell'art. 15 relativo all'utilizzo *on-line* delle pubblicazioni giornalistiche si ritiene necessario attuare i seguenti principi che riteniamo possano temperare gli opposti interessi e realizzare una disciplina equilibrata, ed in particolare, la promozione dell'accesso all'informazione e alla libertà di espressione e la tutela ad un equo compenso per le attività degli autori.

1. Precisare che il diritto al compenso deve esercitarsi nel quadro di un sistema di accesso libero dietro pagamento di un equo compenso, sul modello dell'art 99.1 dir. autore che attribuisce all'autore di progetti di ingegneria che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, oltre al diritto esclusivo di riproduzione, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Pertanto il diritto al compenso dovuto agli editori che non vi abbiano rinunciato, non deve accompagnarsi ad un diritto escludente l'accesso e la circolazione delle informazioni che deve compiersi con fluidità e senza barriere che la rallentino, in altre parole non vietare, anzi incentivare, l'ingresso in autostrada con il telepass. La determinazione dell'equo compenso, da compiersi in ragione delle caratteristiche della produzione protetta e dell'importanza delle testate di riferimento, può essere affidata, in mancanza di accordo fra le parti, a società pubbliche o private abilitate alla gestione collettiva dei diritti d'autore.

2. Precisare che i diritti d'autore non possono trovare protezione con riguardo "all'uso di singole parole o di estratti molto brevi"; riteniamo necessario introdurre standard minimi e non massimi per la determinazione della lunghezza e della quantità del contenuto rientrante nella definizione. Al di sopra degli standard minimi la protezione deve essere garantita ove si tratti di contenuti non di pubblico dominio (e quindi 'originali').

3. Precisare che non sono soggette al diritto dell'editore per le pubblicazioni giornalistiche le pubblicazioni su riviste scientifiche, i fatti di cronaca, il blog ed i siti di soggetti che svolgano attività principali diverse dalla pubblicazione di

giornali o riviste, come precisato dai *considerando* 56 e 57 della direttiva i quali contengono importanti chiarimenti su ciò che esula dal campo di applicazione della protezione del nuovo diritto.

4. Precisare che i potenziali beneficiari della tutela possano rinunciarvi, consentendo così agli editori di continuare a godere del traffico loro fornito dagli aggregatori di notizie, senza pagare un compenso, rendendo così più facile per gli utenti l'accesso a tali pubblicazioni di carattere giornalistico.

5 Escludere la protezione ed in ogni caso l'obbligo di filtro preventivo per la condivisione di prodotti giornalistici tra privati per finalità non lucrative.

6. Chiarire che la protezione in oggetto non riguarda: (i) usi privati o comunque non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti o di associazioni non lucrative o enti del terzo settore; (ii) collegamenti ipertestuali; (iii) utilizzo di singole parole o estratti molto brevi di una pubblicazione di carattere giornalistico; (iv) utilizzo di semplici fatti riportati in pubblicazioni di carattere giornalistico; (v) utilizzo di opere o altri materiali per i quali la protezione è scaduta.

(iii) Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line e procedure di ricorso stragiudiziale

L'imposizione ai prestatori di servizi di condivisione di filtri automatici per bloccare la condivisione pubblica di opere o materiali privi di licenza rischia di consentire solo alle imprese di maggiori dimensioni di poter sostenere i costi per l'elaborazione dei complessi algoritmi a tal fine necessari. Ciò andrebbe a sicuro danno delle piattaforme minori con conseguenti ulteriori barriere al mercato.

Si ritiene necessario che non solo le *start-up* dei servizi di condivisione dei contenuti *on-line* ma anche le imprese di minori dimensioni siano esentate dall'obbligo di filtraggio automatico, in luogo di un più gestibile sistema di rimozione a seguito di richiesta.

Nelle procedure di ricorso stragiudiziale previste all'art. 17, par. 9 si ritiene necessario prevedere la presenza obbligatoria di rappresentanti delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, attraverso procedure di conciliazione paritetica o organismi di *alternative dispute resolution* secondo il modello dell'Arbitro Bancario Finanziario o dell'Arbitro per le controversie finanziarie.

Roma, 14 maggio 2020

Prof. Avv. Gustavo Ghidini
Presidente Movimento Consumatori

Avv. Paolo Fiorio
Responsabile Servizio Legale Movimento Consumatori